

Bruxelles, 28 giugno 2022
(OR. en)

10737/22

AGRI 295
DELECT 103

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 giugno 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 4275 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 27.6.2022 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale biologica a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 4275 final.

All.: C(2022) 4275 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.6.2022
C(2022) 4275 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.6.2022

**che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale
biologica a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 incide pesantemente sulla fornitura di grani e oli vegetali biologici provenienti dall'Ucraina a diversi Stati membri dell'Unione, determinando l'indisponibilità di mangimi proteici biologici. L'impatto maggiore riguarda l'allevamento di bestiame, in particolare suini e pollame, che, in quanto animali monogastrici, per crescere e riprodursi hanno bisogno di determinati amminoacidi contenuti solo nei mangimi proteici.

Al fine di reagire in modo efficiente ed efficace, il presente atto delegato consente agli Stati membri di derogare all'obbligo di somministrare esclusivamente mangimi proteici biologici alle categorie più anziane di suini e pollame, qualora non sia disponibile mangime proteico biologico. Tale deroga dovrebbe essere limitata per un periodo temporaneo agli operatori interessati che detengono suini o pollame, in funzione delle esigenze imposte dalla situazione e in ogni caso per non oltre un anno.

Gli Stati membri interessati dovrebbero informare gli altri Stati membri di avere concesso la deroga agli operatori in questione.

Gli operatori del settore biologico interessato conserveranno la certificazione biologica a condizione che rispettino le condizioni della deroga e che tengano registrazioni dell'uso di tale deroga.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le associazioni biologiche nazionali ed europee, diversi Stati membri nonché il settore dei mangimi hanno chiesto alla Commissione di agire al fine di affrontare l'indisponibilità di mangimi proteici biologici per i suini e il pollame in diversi Stati membri. La DG AGRI ha svolto una consultazione interservizi. L'8 marzo 2022 si è tenuta la riunione tecnica con gli esperti degli Stati membri per discutere della situazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato è basato sull'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, che conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme specifiche, comprese eventuali deroghe al predetto regolamento, sul modo con cui gli Stati membri devono affrontare circostanze calamitose. L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 conferisce altresì alla Commissione il potere di stabilire norme specifiche in materia di monitoraggio e notifica in tali casi.

L'atto delegato dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 24 febbraio 2022, data dell'invasione russa dell'Ucraina.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.6.2022

che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale biologica a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) L'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 incide pesantemente sulla fornitura di mangimi proteici biologici a diversi Stati membri dell'Unione, in quanto l'Ucraina era uno dei principali fornitori di tali mangimi destinati ai suini e al pollame in detti Stati membri.
- (2) L'indisponibilità di mangimi proteici biologici in tali Stati membri minaccia la continuità della produzione biologica di suini e pollame più anziani non interessati dalle deroghe di cui all'allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, che consente di somministrare fino al 5 % di mangimi proteici non biologici a giovani animali.
- (3) È pertanto appropriato consentire agli Stati membri che hanno riconosciuto tale situazione come "circostanze calamitose" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2146², di derogare temporaneamente al punto 1.4.1, lettera b), dell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce che gli animali siano nutriti con mangimi biologici o in conversione, estendendo le deroghe di cui ai punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), dell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, alle categorie più anziane di suini e pollame.
- (4) Ai fini della trasparenza e dei controlli, è necessario che gli Stati membri e la Commissione condividano in modo armonizzato le informazioni relative alle deroghe concesse tramite un sistema informatico.
- (5) È necessario garantire che gli operatori ai quali sono state concesse tali deroghe ne rispettino le condizioni.
- (6) Ai fini dei controlli, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi attestanti che hanno beneficiato di tali deroghe e che ne soddisfano le pertinenti condizioni.

¹ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

² GU L 428 del 18.12.2020, pag. 5.

- (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 24 febbraio 2022, data dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Negli Stati membri che hanno riconosciuto l'indisponibilità di mangimi proteici biologici in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 come circostanze calamitose ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2146, le autorità competenti possono estendere le deroghe di cui ai punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), dell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, alle categorie di suini e pollame più anziane di quelle indicate nei suddetti punti, a condizione che tali deroghe si applichino:
 - (a) per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per oltre 12 mesi;
 - (b) a tutti gli operatori interessati che allevano suini o pollame biologici.
2. L'applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità dei certificati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 durante il periodo in cui si applicano le deroghe, a condizione che gli operatori interessati soddisfino le condizioni alle quali sono state concesse tali deroghe.

Articolo 2

1. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle deroghe concesse dalle loro autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, attraverso un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione.
2. Gli operatori ai quali si applicano le deroghe concesse conservano i documenti giustificativi relativi a tali deroghe nonché all'uso di tali deroghe per tutta la durata del loro periodo di applicazione.
3. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo degli Stati membri verificano la conformità degli operatori alle condizioni delle deroghe concesse.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27.6.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN